



## COMUNICATO UFFICIALE N. 1008 DEL 2 MAGGIO 2018 CORTE FEDERALE D'APPELLO N. 22

Reclami congiuntamente proposti da:

- 1) **VIOLA REGGIO CALABRIA s.s.d a r.l. in persona del Presidente pro-tempore;**
- 2) **MONASTERO Raffaele n.q. di tesserato FIP quale Presidente pro-tempore della Viola Reggio Calabria s.s.d. a r.l.;**
- 3) **MUSCOLINO Giovanni Cesare n.q. di socio di maggioranza della Viola Reggio Calabria s.s.d. a r.l., non tesserato FIP;**

avverso la decisione del Tribunale Federale N. 125 in C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 con la quale venivano applicate:

**alla affiliata VIOLA REGGIO CALABRIA s.s.d a r.l.**, partecipante al Campionato di Serie A/2 M, la sanzione della penalizzazione di punti 34 (trentaquattro) da scontarsi nell'anno sportivo in corso, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 61 R.G. per i fatti attribuiti al Sig. Muscolino ex artt. 1-59 R.G.:

**al tesserato MONASTERO Raffaele**, la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) fino alla data del 9 aprile 2019 per la condotta di cui agli artt. 2 e 44 R.G. con la recidiva ex art. 24 comma 2 lett. a) e b) R.G.;

**al Sig. MUSCOLINO Giovanni Cesare**, la sanzione della inibizione per anni 3 fino alla data del 9 aprile 2021 per la condotta di cui agli artt. 1 e 59 R.G.

### La Corte Federale di Appello

Presidente: Carlo Maria Scipio

Componenti: Daniele Di Marco – Francesco Maria Cardosi

Relatore: Carlo Maria Scipio

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, osserva:

**1.A** seguito dell'indagine n. 51/2017-2018, con atto in data 27 marzo 2018, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:

**il Sig. Giovanni Cesare MUSCOLINO**, non tesserato FIP, socio di maggioranza della affiliata VIOLA REGGIO CALABRIA s.s.d a r.l., partecipante al Campionato di Serie A/2 M, di fatto "proprietario" della suddetta, per rispondere della violazione di cui all'art. 59 R.G. ("atto di frode sportiva") in correlazione al disposto dell'art. 1 R.G., con riferimento alla presentazione e al deposito presso la Lega Nazionale Pallacanestro di una fideiussione bancaria, risultata "falsa/inesistente", durante l'anno sportivo 2016/2017, con restituzione del deposito cauzionale effettuato nei termini utili per poter ottenere la regolare iscrizione al Campionato di Serie A/2 M dell'anno sportivo 2016/2017; ed ancora con riferimento alla presentazione e al deposito presso la Lega

Segue C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018 C.F.A. n. 22

Nazionale Pallacanestro di una fideiussione bancaria, risultata "falsa/inesistente", per la iscrizione al Campionato di Serie A/2 M dell'anno sportivo 2017/2018;

**il Sig. Raffaele MONASTERO**, tesserato FIP nella qualità di Presidente della affiliata VIOLA REGGIO CALABRIA s.s.d a r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 2 e 44 R.G. sotto il profilo di avere "omesso di verificare puntualmente le procedure inerenti l'iscrizione della propria squadra al campionato di Serie A2 ed omesso di vigilare sulla correttezza e regolarità degli adempimenti posti in essere dai propri dirigenti per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018";

**la Soc. VIOLA REGGIO CALABRIA ssd a r.l.** in persona del legale rappresentante Sig. Raffaele Monastero, per rispondere della violazione di cui all'art. 61 R.G. a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta ascritta al Sig. Muscolino di cui sopra si è detto.

2. Il Tribunale Federale, all'udienza del 9 aprile 2018, accoglieva integralmente le richieste della Procura Federale e, disattese le tesi difensive articolate in sede dibattimentale ma già anticipate con la memoria del 26/3/2018 depositata presso la Procura Federale e poi con la memoria depositata presso lo stesso Tribunale Federale ai sensi dell'art. 108 comma 1 R.G., irrogava ai soggetti deferiti le sanzioni di cui in epigrafe.

3. Avverso la decisione del Tribunale Federale i soggetti deferiti presentavano, congiuntamente, rituale reclamo d'urgenza a questa Corte, ai sensi dell'art. 117 R.G., chiedendo, in principalità, "la revoca del provvedimento del Tribunale Federale con conseguente proscioglimento per tutti gli interessati"; in subordine, la modifica della decisione di primo grado quanto alla entità delle sanzioni irrogate al Sig. Muscolino e al Sig. Monastero, con riduzione delle stesse ai minimi edittali. Nulla veniva detto nelle conclusioni dell'atto di reclamo con riguardo alla sanzione irrogata alla affiliata VIOLA REGGIO CALABRIA s.s.d a r.l., e peraltro al motivo IV dell'atto di reclamo intitolato "Sulla posizione della Viola mancata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione-Eccessività e sproporzione della sanzione", la problematica relativa alla entità della sanzione irrogata alla Affiliata veniva affrontata e approfondita, di talchè la Corte ritiene che, anche in assenza di espresso richiamo nelle conclusioni dell'atto di reclamo, la questione possa e debba essere affrontata e trattata. A sostegno delle rassegnate conclusioni i reclamanti articolavano i seguenti motivi di gravame:

**I. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59 lett. B del R.G./Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del R.G."**. Questo primo motivo riguarda

Segue C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018 C.F.A. n. 22

chiaramente la posizione del Sig. Muscolino non tesserato FIP, socio di maggioranza della affiliata VIOLA REGGIO CALABRIA s.s.d a r.l., di fatto "proprietario" della Affiliata. Giova sul punto sottolineare fin da subito come il reclamante Muscolino non contesti in alcun modo la propria legittimazione passiva a stare nel presente procedimento di giustizia endofederale, malgrado lo stesso non rivesta la qualifica di "tesserato FIP". La difesa tecnica del predetto, sia nei vari atti defensionali versati in atti, sia infine nel proprio atto di reclamo e nelle tesi illustrate dal proprio difensore avanti a questa Corte, si è fulcrata sull'assunto che a proprio carico difetta quel complesso di concreti elementi probatori che, anche applicando il noto principio del "**più probabile che non**", potrebbe giustificare l'affermazione della propria responsabilità disciplinare in relazione all'addebito ascritto. A parere del reclamante nelle carte del procedimento non è dato individuare quella serie di elementi probatori da cui poter dedurre la conclusione che il Muscolino era perfettamente a conoscenza della circostanza che le due fideiussioni erano "false" e la Procura Federale sarebbe venuta meno al proprio compito istituzionale di fornire adeguata prova in ordine ai fatti oggetto del proprio deferimento in ciò acriticamente seguita di Tribunale Federale, che anzi proprio le dichiarazioni del Muscolino e la sua condotta, avuto particolare riferimento alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria "appena avuta notizia certa della truffa subita", conterrebbero tutti gli elementi per poter ritenere provata la tesi di essere rimasto vittima inconsapevole di un raggirò da parte di un sedicente "broker", con la conseguenza che alcun addebito potrebbe essere mosso al reclamante medesimo, da mandare pertanto esente da ogni provvedimento di natura disciplinare. La linea difensiva del reclamante Muscolino si completava poi con la sottolineatura che alcun vantaggio sarebbe derivato alla affiliata, con il che la fattispecie di cui all'art. 59 R.G. dovrebbe dirsi insussistente e, comunque, non provata.

**II. "Violazione degli artt. 2 e 44 R.G./Sull'obbligo di controllo".** Questo motivo di gravame riguarda il reclamante Monastero e si articola sostanzialmente sulle circostanze che il suddetto avrebbe posto in essere tutte le condotte che la sua qualifica di Presidente della Società Viola gli imponevano e gli consentivano, non potendo che prendere atto delle comunicazioni ricevute dal Muscolino circa la regolarità delle fideiussioni e della regolarità formale dei documenti, non potendo svolgere alcun altro tipo di controllo e, tanto meno, poter interloquire con l'Istituto di Credito apparente emittente delle fideiussioni. Sul punto dei controlli peraltro il reclamante individua una qualche forma di responsabilità in capo alla Lega Nazionale Pallacanestro, organismo che, a mente delle D.O.A. Dilettanti 2016/2017 e 2017/2018, gestisce la fase del deposito delle fideiussioni/depositi cauzionali da parte delle Affiliate nella fase della iscrizione al Campionato di Serie A/2 M.

**III. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 61 R.G."** Questo motivo di gravame riguarda la posizione della Affiliata VIOLA REGGIO CALABRIA s.s.d a r.l. e si

3  



sostanza nella affermazione che una corretta interpretazione letterale e sistematica dell'art. 61 R.G. in correlazione con l'art. 1 R.G. dovrebbe portare alla conseguenza che la responsabilità oggettiva delle Affiliate potrebbe essere affermata solo se collegata alle condotte, valutate come integratrici delle fattispecie di "frode sportiva" e/o di "illecito sportivo", poste in essere da tesserati FIP e non da altri soggetti, come per contro sarebbe avvenuto nel caso di specie. Nell'ultima parte di questo terzo motivo di gravame, il reclamante adombra poi un profilo di illegittimità formale della pronuncia del Tribunale Federale che ha valutato la contestazione alla Affiliata come riferita al combinato disposto degli artt. 59 e 1 R.G., di fronte all'atto di intendimento di deferimento della Procura Federale del 21 marzo 2018 che non contiene alcun richiamo all'art.1 R.G., circostanza questa che avrebbe messo la reclamante nelle condizioni di non potersi adeguatamente difendere sullo specifico punto.

**IV."Sulla posizione della Viola Mancata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione-Eccessività e sproporzione della sanzione".** Il presente motivo integra ovviamente il precedente ed ha per oggetto specifico la graduazione della sanzione inflitta alla Affiliata, reputata nell'atto di reclamo del tutto sproporzionata rispetto alla entità delle sanzioni inflitte al Muscolino e al Monastero, sottolineando la reclamante come il Tribunale Federale abbia ommesso del tutto di motivare sui criteri tenuti presenti per poter pervenire alla quantificazione della sanzione della penalizzazione di punti 34 da scontare nel Campionato tuttora in corso.

4.All'udienza del 16 aprile 2018, fissata nel rispetto della normativa sui reclami di urgenza ex art. 117 R.G., avuta la presenza del rappresentante della Procura Federale che chiedeva la conferma della decisione impugnata, i reclamanti Muscolino e Monastero non comparivano, così come nessuno compariva per la affiliata Viola Reggio Calabria. Comparivano peraltro i difensori dei soggetti reclamanti i quali, come da verbale di udienza, si riportavano agli scritti defensionali versati in atti e in principalità all'atto di reclamo di cui veniva richiesto l'accoglimento delle conclusioni.

5.Ritiene la Corte che il reclamo non possa essere accolto e che la decisione di primo grado debba essere pienamente confermata.

6.Preliminarmente questo Organo Giudicante ritiene di dover sottolineare come siano rimasti incontrovertibilmente acquisiti due elementi che rappresentano due snodi estremamente significativi se non addirittura essenziali per poter adeguatamente chiarire i termini delle varie questioni portate alla valutazione della Corte Federale di Appello. La prima circostanza è una circostanza di fatto e attiene alla accertata e indiscussa falsità delle due fideiussioni per cui è procedimento. Le inequivoche dichiarazioni rese, direttamente e indirettamente, dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in ordine alla sussistenza di rapporti con la Soc. Viola Reggio Calabria ed in particolare alla sussistenza del contratto fideiussorio depositato dalla medesima Società presso L.N.P. in vista della iscrizione della medesima Società al campionato di Serie A/2 M per l'anno sportivo 2017/2018, sono tali da non lasciare dubbi sulla totale falsità del

4 

documento-contratto. Analogamente va osservato con riguardo alla fideiussione apparentemente rilasciata dalla Banca Popolare di Bari, utilizzata dalla Soc. Viola Reggio Calabria nel corso del Campionato 2016/2017 al fine di ottenere dalla Lega Nazionale Pallacanestro la restituzione del deposito cauzionale di Euro 100.000,00, effettuato per potersi iscrivere al suddetto campionato. Sulla circostanza della falsità/insussistenza delle due fideiussioni nulla è stato eccepito dai reclamanti. La seconda circostanza in ordine alla quale può affermarsi non sussistere contrasto tra le parti del presente procedimento, è una circostanza, per così dire, di diritto e riguarda la assoggettibilità del reclamante Muscolino al Regolamento di Giustizia FIP e alle altre norme regolamentari, ai sensi dell'art. 1 R.G., così come espressamente affermato e riconosciuto nell'atto di reclamo e poi nel corso dell'udienza innanzi a questa Corte da parte della difesa Muscolino.

7. Ciò precisato in via preliminare e venendo ora all'esame delle doglianze contenute nell'atto di reclamo, osserva la Corte con **riguardo alla posizione Muscolino**, in ciò seguendo l'impostazione rilevabile dallo stesso reclamo d'urgenza, come a carico dello stesso siano stati acquisiti univoci elementi di prova per poter affermare un suo diretto coinvolgimento nella vicenda delle fideiussioni false/inesistenti, dovendo al riguardo sottolineare che:

**a)** la tesi del disegno truffaldino asseritamente posto in essere ai danni dello stesso Muscolino e della Società Viola ad opera di un sedicente "broker", in precedenza del tutto ignoto al Muscolino medesimo, (per inciso si evidenzia come l'ignoto mediatore sarebbe da collocare nell'ambito della soc. Full Service, guarda caso dichiarata fallita nel corso del 2017!) mediatore che si presenta spontaneamente al Muscolino per offrire i propri servizi ed in particolare delle fideiussioni bancarie senza apparentemente essere a conoscenza della circostanza che il Muscolino era socio di maggioranza della Soc. Viola e che lo strumento finanziario della fideiussione poteva essere utile alla Società proprio per le esigenze collegate alla fase della iscrizione ai Campionati di Basket, è una tesi davvero suggestiva ma priva di un qualsivoglia riscontro. In effetti il Muscolino non è stato in grado di fornire elementi di sorta per poter individuare fisicamente il "broker"; non è stato in grado di fornire documentazione di sorta per la ricostruzione dei rapporti con la suddetta persona, financo non esibendo documentazione sui due assegni da Euro 5.000,00 ciascuno asseritamente emessi a favore del mediatore per la consegna delle due fideiussioni, assegni di cui si è persa ogni traccia e che addirittura potrebbero non essere stati mai posti all'incasso; non è stato in grado di dare conto della formalizzazione dell'incarico in favore del sedicente "broker", apparendo elementare aspettarsi da un imprenditore di lunga esperienza una condotta attenta e diligente, soprattutto in relazione a contatti professionali con persona del tutto sconosciuta operante in un mondo, quello finanziario, particolarmente complesso e irto di insidie e difficoltà in particolare per un soggetto, quale il Muscolino, che si descrive assolutamente privo di esperienza in materia finanziaria. Si sostiene da parte del Muscolino e della sua difesa tecnica, che la prova

del coinvolgimento dello stesso nella vicenda delle fideiussioni Viola doveva essere data in modo completo dalla Procura Federale. La Corte ovviamente condivide il principio di diritto in base al quale incombe sull'organo dell'accusa il compito di provare l'accusa stessa, ma, nel caso di specie, l'onere di provare la estraneità del Muscolino nella vicenda in trattazione non poteva che ricadere sullo stesso reclamante il quale, avendo prospettato le surrichiamate tesi difensive, avrebbe dovuto fornire i necessari supporti probatori atti a consentire all'organo delle indagini di verificarli e controllarli. Ciò non è stato fatto ed allora il quadro probatorio fornito dalla Procura Federale, anche alla luce del criterio del "più probabile che non" ampiamente illustrato nella decisione di primo grado, sembra tale da giustificare pienamente l'affermazione del coinvolgimento del Muscolino in prima persona nella vicenda che ha messo in condizione la Viola Reggio Calabria di acquisire e depositare presso la L.N.P. le due fideiussioni risultate del tutto false. Quanto poi alla presentazione dell'esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, elemento cui la difesa del Muscolino sembra attribuire significativa rilevanza per supportare ulteriormente la tesi della buona fede dello stesso, la Corte osserva come proprio per il fatto di essere consapevole della illiceità della vicenda delle fideiussioni, il Muscolino si è visto necessitato a presentare l'esposto in questione nel tentativo di salvaguardare la propria persona e, indirettamente, la Società Viola. Se il Muscolino avesse posto la stessa diligenza nella cura dei propri interessi anche nella fase della predisposizione delle fideiussioni —ciò ovviamente ipotizzando la veridicità della ricostruzione fornita dallo stesso che più sopra peraltro si è contestata fermamente—probabilmente avrebbe avuto modo di apprezzare la inaffidabilità del "broker" e delle sue offerte finanziarie;

**b)** che poi nella specie sia individuabile l'ipotesi di illecito disciplinare di cui all'art. 59 R.G., appare fuori dubbio atteso che la fattispecie di "frode sportiva" delineata alla lett. b) del citato articolo prevede la commissione di "qualsiasi atto diretto ad assicurare ad un.....affiliato un illecito vantaggio". Orbene non vi è dubbio che gli atti più volte descritti —presentazione di due fideiussioni false/inesistenti alla L.N.P. durante il campionato 2106/2017 e in vista della iscrizione al campionato 2017/2018— sono atti che hanno di fatto cagionato un vantaggio illecito alla affiliata Viola Reggio Calabria che, contrariamente al dettato regolamentare, ha potuto continuare il campionato 2016/2017 senza la prescritta copertura finanziaria e ha potuto iscriversi al campionato 2017/2018 addirittura senza tale copertura, dovendo ricordare e ribadire che la copertura finanziaria è una delle condizioni essenziali e irrinunciabili perché le affiliate possano iscriversi ai campionati di competenza, a nulla rilevando che la Soc. Viola, una volta accertata la falsità/inesistenza della fideiussione relativa al Campionato 2017/2018, abbia tentato di sanare questa situazione con il versamento di un deposito cauzionale che correttamente la L.N.P. ha prontamente restituito, non avendo titolo per mantenere il possesso della detta somma;

**c)** con riguardo infine alla richiesta contenuta in via gradata nelle conclusioni del reclamo di ridurre al minimo l'entità della sanzione irrogata al Muscolino, la Corte



Segue C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018 C.F.A. n. 22

osserva che la inibizione per un periodo di anni 3(tre) fino al 9 aprile 2021 corrisponde esattamente al minimo edittale come previsto dall'art. 59 comma 2 R.G.

**8.** Il secondo motivo di gravame riguarda la posizione del tesserato FIP Monastero Raffaele, Presidente pro-tempore della affiliata Viola Reggio Calabria e si sostanzia nell'affermazione che, a parere del reclamante, alcun addebito possa essere giustificatamente mosso al predetto sotto il profilo della "culpa in vigilando" dal momento che in capo al Monastero mancherebbe un obbligo di controllo sulla specifica attività connessa al rilascio delle due fideiussioni più volte richiamate ed ancora dal momento che lo stesso avrebbe mantenuto una condotta sicuramente non al di sotto dello "standard" di diligenza media richiesta che, ove applicata, avrebbe potuto evitare l'accadimento. Osserva la Corte che sul punto meritano di essere pienamente condivise le argomentazioni contenute nella decisione di primo grado alle pagg. 5 e 7, non potendo affermarsi che sia priva di rilevanza disciplinare sotto il profilo della violazione degli obblighi di lealtà e correttezza la condotta del Presidente di una Affiliata il quale, prima di far depositare da altro tesserato presso la L.N.P. fideiussioni bancarie di cui non conosceva pressochè nulla quanto alla genesi e alla loro materiale formazione come documento, non espliciti una seppure minimale forma di controllo (nel caso di specie sarebbe bastata una interlocuzione con gli istituti di credito apparenti emittenti dei contratti fideiussori) per verificare almeno la genuinità di quegli atti, dai quali – si ribadisce – derivava la possibilità per la Società di proseguire regolarmente il Campionato 2016/2017 e di iscriversi regolarmente al Campionato 2017/2018. Ritiene la Corte che tale forma di controllo faccia parte degli obblighi basilari in capo ad un Presidente di Società che voglia porre in essere condotte incensurabili nell'ambito della propria attività endofederale. Quanto alla entità della sanzione (inibizione per anni uno fino al 9 aprile 2019), ritiene la Corte che la stessa sia del tutto adeguata alla entità dei fatti oggetto del presente procedimento e tenga corretto conto della ipotesi di recidiva nei termini già valutati dal Tribunale Federale.

**9.** Sul punto specifico della mancanza di adeguati controlli da parte del Presidente della Società Viola Reggio Calabria, appare opportuno spendere una qualche considerazione sul passaggio del reclamo nel quale sembra di poter leggere una significativa critica alla condotta della Lega Nazionale Pallacanestro, alla quale i reclamanti attribuiscono la vera responsabilità del mancato controllo sulle fideiussioni depositate dalla predetta Società, L.N.P. che sarebbe venuta meno a precisi compiti istituzionali. In senso contrario la Corte sottolinea come la ricostruzione della vicenda consenta di evidenziare la piena correttezza della L.N.P. la quale, nella fattispecie, ha operato nel totale rispetto della normativa federale, avuto particolare riguardo alle disposizioni contenute nelle D.O.A. Dilettanti 2017/2018 (peraltro trattasi di normativa che viene ripetuta per ciascun anno sportivo senza alcuna modifica) ove, al punto 1.3.1.4 comma 5, è dato leggere che "LNP verificherà la conformità della fideiussione alle disposizioni di cui



Segue C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018 C.F.A. n. 22

sopra....” con ciò intendendosi riferire alla conformità del contratto depositato dalle Affiliate al modello “standard” individuato dalla FIP, senza ovviamente alcun potere di controllo sul merito del contratto stesso e sulla sussistenza di eventuali profili di irregolarità se non addirittura di illiceità. D’altra parte sembra invero impossibile ipotizzare, in assenza di specifiche ed esplicite disposizioni sul punto, una interlocuzione diretta tra L.N.P. e l’Istituto di Credito apparente emittente della fideiussione, finalizzata a verificare il rapporto contrattuale sottostante al documento fideiussorio, dal momento che l’Istituto di Credito verrebbe ad intrattenere rapporti con un soggetto privatistico del tutto estraneo al rapporto consacrato nella fideiussione. Sembra davvero di dover ribadire che L.N.P. nel caso che ci occupa abbia mantenuto un profilo di assoluta correttezza e di totale rispetto della normativa regolamentare in vigore.

**10.**I motivi di gravame sub III e IV attengono, sotto vari profili, al coinvolgimento nella vicenda della Affiliata Viola Reggio Calabria, sia con riguardo alla questione fondamentale di poterla o meno ritenere responsabile a titolo di responsabilità oggettiva della condotta ascritta al Sig. Muscolino, sia con riguardo all’aspetto relativo alla entità della sanzione inflitta con la decisione di primo grado.

**11.**Circa la problematica connessa all’istituto della responsabilità oggettiva della Affiliata Viola Reggio Calabria, va rilevato che l’atto di reclamo fulcra la propria critica alla decisione di primo grado sul fatto che il Tribunale Federale abbia sostenuto la applicabilità del disposto dell’art. 61 R.G. in correlazione con l’art. 1 R.G. alla suddetta Società sul presupposto che “la semplice lettura della norma (art. 1 comma 1 R.G.) rende evidente in modo inequivocabile come si sia inteso estendere l’obbligo del rispetto delle norme e dei regolamenti federali anche a soggetti non tesserati, se coinvolti nell’amministrazione di società affiliate....di fatto equiparandoli a tutti gli effetti ai soggetti tesserati”. Sostiene la reclamante che la interpretazione del Tribunale Federale sarebbe viziata in quanto avrebbe ingiustificatamente esteso in via analogica al reclamante Muscolino l’applicabilità del disposto dell’art. 61 R.G., che si limita a statuire il principio in base al quale le Società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti e tesserati, così introducendo una categoria di soggetti “dirigenti e tesserati” da considerare categoria a numero chiuso nel cui ambito, in assenza di riferimenti letterali, non potrebbe giammai farsi rientrare il soggetto titolare della maggioranza delle quote nell’ambito dell’assetto societario, se non con una operazione di estensione analogica delle norme regolamentari (artt. 61 e 1 R.G.), non certo consentita nella valutazione in concreto del principio della responsabilità oggettiva, che presenta caratteristiche di assoluta precisiuità e singolarità nell’ambito dell’ordinamento federale. Ritiene la Corte che il Tribunale Federale non abbia proceduto ad alcuna forzatura interpretativa nell’affermare che la Società Viola Reggio Calabria debba rispondere a titolo di

8 

responsabilità oggettiva delle condotte poste in essere dal reclamante Muscolino, dal momento che una attenta lettura delle norme richiamate più sopra consente di evidenziare come, laddove il legislatore federale parla, al comma 1 dell'art. 61 R.G., di atti di frode sportiva posti in essere da **"propri dirigenti e tesserati"**, riportando pressochè letteralmente quanto contenuto nell'art. 1 comma 1 R.G. ove, al fine di individuare le categorie di soggetti chiamati obbligatoriamente a rispettare le norme federali, si fa riferimento, tra gli altri soggetti, anche a **"coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'amministrazione di queste (n.b. le società affiliate)"** e quanto contenuto nell'art. 1 comma 2 R.G. ove si fa riferimento ancora ai dirigenti, ai tesserati e ai soggetti di cui al comma che precede, come sopra riportato; il legislatore federale abbia inteso fare espresso riferimento, senza bisogno di alcuna interpretazione analogica o forzatura interpretativa, anche ai soggetti che, pur non tesserati, facciano parte dell'assetto societario che sta alle spalle della Affiliata e che con le loro condotte e le loro iniziative determinano l'operato della Affiliata medesima, dando alla stessa "la direzione" verso la quale muoversi, fissando obbiettivi, delineando programmi di investimenti, in definitiva ponendosi nella posizione di coloro che dirigono la rotta che la Affiliata deve seguire e che ne divengono a tutti gli effetti "dirigenti". Se non si dovesse condividere questa impostazione, si porrebbe il problema di dare un concreto contenuto al concetto di "dirigente non tesserato", concetto che rimarrebbe sostanzialmente come categoria vuota e assolutamente non corrispondente a profili di concretezza riscontrabili nella vita delle Affiliate. Ma si porrebbe poi un altro più rilevante problema afferente direttamente alla verifica della correttezza della condotta delle Affiliate soprattutto con riferimento alle ipotesi di frode sportiva e di illecito sportivo. Se si dovesse affermare che le Società possono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva solo delle condotte poste in essere da soggetti tesserati, si consentirebbe alle Affiliate stesse di utilizzare le condotte rapportabili a fatti di frode sportiva e di illecito sportivo poste in essere da un qualsivoglia soggetto in qualsiasi modo coinvolto nella gestione societaria, purchè non tesserato, con la sicurezza di essere esenti da responsabilità disciplinare, così impunemente godendo dei risultati illeciti di quelle condotte. Sembra alla Corte che tale risultato sarebbe insanabilmente contrario alle finalità per il raggiungimento delle quali opera F.I.P. e si porrebbe in contrasto integrale con le norme di carattere generale emesse dal CONI per la regolamentazione e la tutela delle varie attività sportive. Non resta quindi che affermare come il reclamante Muscolino, di fatto "padrone" della Viola Reggio Calabria, è il dirigente che ha posto in essere la condotta relativa alle due fidejussioni false/inesistenti di cui più sopra si è detto, condotta da qualificare come "frode sportiva", e di conseguenza come la Affiliata stessa debba inevitabilmente rispondere a titolo di responsabilità oggettiva di tale condotta, con la irrogazione della sanzione prevista dall'art. 61 comma 3 R.G.

**12.**La Affiliata reclamante si duole infine, con riguardo alla quantificazione della sanzione, della eccessività della stessa (n.b. punti 34 di penalizzazione da scontare nel campionato tuttora in corso), deducendo che si tratterebbe di sanzione non adeguata

alla entità delle vicende descritte sub fatti di frode sportiva; che non si sarebbe verificato alcun danno all'immagine del movimento cestistico nazionale; che la sanzione non sarebbe rapportabile alla entità delle sanzioni irrogate ai reclamanti Muscolino e Monastero. "A contrario" la Corte osserva che la sanzione "de qua" appare del tutto adeguata alla entità dei fatti per cui si è proceduto, fatti che, se emersi nella fase della iscrizione a campionato di serie A2/M 2017/2018 avrebbero comportato la non iscrizione della Affiliata reclamante al suddetto campionato, con la conseguenza che la stessa avrebbe potuto riprendere l'attività agonistica solo iscrivendosi ai campionati a libera partecipazione, con ciò stesso perdendo tutto il patrimonio sportivo e di tradizione cestistica acquisito nei lunghi anni di militanza. Tenendo conto di quanto precede e soprattutto del fatto che la Affiliata non avrebbe potuto continuare il Campionato 2016/2017 e non avrebbe potuto iscriversi al Campionato 2017/2018, appare pienamente giustificata la sanzione irrogata in primo grado che, di fatto, riporta in certo senso a regolarità e rispetto delle regole la complessa vicenda, riposizionando la Viola Reggio Calabria nella serie inferiore al Campionato di Serie A/2 proprio tenendo conto della circostanza che la stessa non avrebbe avuto titolo per partecipare al Campionato Serie A/2 M 2017/2018, così apparendo quella sanzione correttamente afflittiva in relazione alla entità e alla gravità delle condotte di frode sportiva di cui si è diffusamente detto più sopra. E non vi è dubbio che questa stessa condotta posta in essere da una delle Società storicamente e sportivamente più importanti del panorama cestistico nazionale, abbia rappresentato e cagionato un significativo danno all'immagine dell'intero movimento cestistico nazionale. Da ultimo non sembra nemmeno particolarmente significativa la doglianza relativa alla ipotizzata sperequazione tra la sanzione inflitta alla Affiliata e le sanzioni inflitte agli altri reclamanti, dal momento che la decisione di primo grado contiene elementi completi e ragionevolmente condivisibili per giustificare l'entità delle suddette sanzioni, argomenti che questa Corte fa propri intendendoli qui integralmente riportati.

**13.** Per tutto quanto precede la Corte ritiene di dover rigettare il reclamo di cui in epigrafe e, di conseguenza, di dover confermare la decisione impugnata. Conseguenze dalla reiezione del reclamo l'addebito del contributo reclamo, qualificato come reclamo d'urgenza, ai sensi di quanto previsto dalla Tabella E allegata al Regolamento di Giustizia alle pagg. 69-70.

**14.** La complessità e il numero delle questioni sottoposte alla valutazione della Corte impongono il ricorso al disposto dell'art. 116 co. 8 R.G. con la fissazione del termine di gg. 10 (dieci) per il deposito della motivazione.



Segue C.U. n. 1008 del 2.05.2018 C.F.A. n. 18

**P. Q. M.**

La Corte Federale di Appello:

rigettà il reclamo presentato da Viola Reggio Calabria SSD a.r.l., Monastero Raffaele, Muscolino Giovanni Cesare e per l'effetto conferma la decisione n. 125 del Tribunale Federale in C.U. n. 930 del 12.4.18;

dispone addebitarsi il contributo reclamo con urgenza;

visto l'art. 116 co 8 R.G. attesa la complessità e il numero delle questioni sottoposte al proprio giudizio, fissa il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

f.to Carlo Maria Scipio  
Presidente Relatore

---

Roma, 2 maggio 2018

f.to Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE